

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 38 del 27 luglio 2021

COMUNE DI TREPUIZZI

Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2021 e sul provvedimento di agevolazione Tari 2021.

PREMESSA

In data 28.06.2021, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 33, ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 (cfr. parere/verbale n.34 del 14.06.2021).

In data 28.06.2021 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 30, ha approvato il rendiconto 2020 (cfr. relazione /verbale n. 32 del 08.06.2021), determinando un risultato di amministrazione di € 5.604.914,04 così composto:

- | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|
| - fondi accantonati | per € | 7.890.965,95 |
| - fondi vincolati | per € | 698.016,23; |
| - fondi destinati agli investimenti | per € | 0,00; |
| - fondi disponibili | per € | -2.984.068,14. |

Si specifica che il disavanzo di amministrazione accertato sul rendiconto 2019 è stato ripianato, ai sensi dell'art. 39 quater della L. n. 8 del 28.02.2020, con deliberazione di Consiglio comunale n. 34. del 12.10.2020, con rate costanti per 15 anni a partire dal 2021.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale non ha approvato alcuna variazione di bilancio;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL:

- deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 06.07.2021 adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL ad oggetto: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000", da ratificare con deliberazione di Consiglio comunale, per la quale è stato espresso apposito parere favorevole, con verbale n.36 del 03.07.2021;

Dopo l'approvazione del bilancio e prima della presente proposta in esame non risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, nessuna quota di avanzo di amministrazione.

In data 23.07.2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento, come formalmente riportato nel testo della proposta di deliberazione;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dichiarazione, come riportata nella proposta di deliberazione, che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- f. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 23.07.2021;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

In sede di incontro con tutti i Responsabili di Settore, come dichiarato espressamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, lo stesso ha richiesto ai colleghi Responsabili le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per equilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dalla formale proposta di deliberazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Settori non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di Settore in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

In particolare:

-il Responsabile del Settore Polizia Locale ha chiesto che vengano effettuate le variazioni di bilancio già discusse in sede tecnica, con particolare attenzione sui proventi da autovelox e sulle poste vincolate ai fini della rendicontazione ministeriale;

-il Responsabile del Settore lavori pubblici, ambiente, urbanistica ed attività produttive chiede che vengano effettuate le variazioni di bilancio già discusse in sede tecnica;

-il Responsabile del Settore Economico finanziario e Servizi sociali chiede che vengano effettuate le variazioni di bilancio già discusse in sede tecnica e per quanto attiene espressamente alla quota di FCDE imputata al bilancio di previsione attesta la sua adeguatezza non avendo registrato gravi squilibri tanto nella gestione di competenza che nella gestione residui, anche per quanto dichiarato dai diversi Responsabili di Settore

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio comunale, come dall'esame degli allegati tecnici alla proposta di deliberazione in oggetto;

Sulla base degli allegati così esaminati il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati, come si evince dallo specifico allegato agli atti presentati a corredo della proposta di deliberazione;

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

In merito alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2020, si riporta quanto segue:

Le quote utilizzate e applicate in questa sede al bilancio di previsione sono:

Quote accantonate al 31.12.2020:

- Avanzo Fondo Trattamento fine mandato €. 8.000,00;
- Avanzo Fondo contenzioso €. 150.000,00.

Quote vincolate al 31.12.2020:

- Avanzo Agevolazioni Tari €. 199.180,00;
- Avanzo Funzioni Fondamentali €. 40.000,00

Si rammenta che le risorse assegnate nel 2020, secondo le indicazioni fornite dalla RGS con le varie FAQ diramate per dare indicazioni operative agli enti interessati dall'obbligo certificativo, potevano essere utilizzate per:

- a) agevolazioni TARI destinate a tutte le categorie di contribuenti, secondo le autonome scelte degli enti;
- b) altri interventi di sostegno economico e sociale a favore di attività economiche o famiglie, se ritenute più utili per la propria collettività;
- c) copertura dei maggiori costi del servizio di gestione dei rifiuti connessi al COVID;
- d) conguaglio del PEF 2020-2019, da parte di coloro che hanno applicato l'art. 107, comma 5 del d.l. 18/2020.

Inoltre, i nuovi fondi assegnati ai sensi dell'art. 6 del DL 73/2021 – pari a complessivi 600 milioni – che per il Comune di Trepuzzi ammontano ad euro 89.144,00, dovranno essere destinati obbligatoriamente ad abbattimento della tassa/tariffa dovuta dalle utenze non domestiche interessate da misure di restrizione dell'esercizio dell'attività economica ovvero da provvedimenti di chiusura obbligatoria.

Si prende atto, quindi, che il Comune di Trepuzzi, con questa proposta di assestamento generale del bilancio 2021/2023, sta utilizzando la parte di agevolazione Tari, come da fondi statali 2020 e al netto della quota già riconosciuta nello stesso anno, per euro 199.180,00, quale specifica quota di avanzo vincolato 2020.

Ha inserito apposito stanziamento di competenza nel bilancio 2021, per euro 89.144,00, quale finanziamento sul 2021 per agevolazioni Tari per utenze non domestiche, ai sensi di quanto disposto dal cd. Decreto "Sostegni bis".

Si applica, altresì, il fondo contenzioso di euro 150.000,00 a copertura delle diverse transazioni e debiti fuori bilancio già riconosciuti nel corso dell'anno e per copertura di transazioni con copertura pluriennale definite negli anni precedenti, oltre al Fondo per fine mandato del Sindaco, per euro 8.000,00, dato atto che l'ente nella sessione autunnale dovrà rinnovare il Consiglio Comunale essendo a fine legislatura ordinaria dei 5 anni previsti dalla legge, come eccezionalmente prorogati per il 2021.

L'ente per tali agevolazioni propone al Consiglio comunale una specifica proposta di dettaglio dall'oggetto "*TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 – DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.*".

Si dà atto che la proposta sopra indicata è rispettosa della discrezionalità di competenza dell'ente in materia di agevolazioni Tari 2021, utilizzando correttamente tanto i fondi vincolati sopra dettagliati, che gli specifici stanziamenti previsti per l'anno 2021.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario come da firma in calce apposta sulla proposta di deliberazione, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data della presentazione dell'atto in esame, come da dichiarazioni in atti dei vari Responsabili di Settore;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021/2023;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, ed esprime il parere favorevole alla relativa variazione di bilancio di previsione e alla proposta di deliberazione relativa alle agevolazioni Tari 2021.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 27 Luglio 2021

L'Organo di revisione
Dott. Giuseppe GOFFREDO